

**Regolamento per l'applicazione della normativa  
sulle sanzioni amministrative per violazioni di disposizioni  
dettate da regolamenti ed ordinanze comunali.**

**Articolo 1**

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per la violazione di disposizioni di regolamenti ed ordinanze comunali per le quali non siano stabilite sanzioni amministrative già previste da specifiche disposizioni di legge o di regolamento.

**Articolo 2**

(Misura delle sanzioni)

1. Per le violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie :
  - a) mancata o ritardata comunicazioni di dati o informazioni e mancata o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da regolamenti od ordinanze comunali  
da €. 50,00 a €. 500,00
  - b) svolgimento di attività di qualunque tipo senza autorizzazione o comunicazione preventiva, laddove prevista,  
da €. 100,00 a €. 1.000,00
  - c) violazione ad ordinanze disposte dai responsabili di servizio(non ricomprese alla lettera "a")  
da € 25,00 a €. 500,00
  - d) in tutti gli altri casi di violazione di regolamenti comunali  
da €. 50,00 a € 500,00
1. Oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie nelle misure sopra indicate, nei confronti del trasgressore possono essere applicate eventuali sanzioni accessorie sospensive od interdittive di attività derivanti da provvedimenti dell'Amministrazione, determinate con proprie norme regolamentari.

**Articolo 3**

(Pagamento in via breve)

1. A fronte della violazione di disposizioni regolamentari o di ordinanze, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati all'art. 2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge n. 689/1981.

#### **Articolo 4**

(Diritto di accesso)

1. Per l'esercizio del diritto di accesso agli atti di accertamento, si applicano le disposizioni del regolamento per l'esercizio del diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi, nel rispetto della Legge 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni

#### **Articolo 5**

(Aggiornamento degli importi delle sanzioni)

1. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, provvede all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo 2 ogni due anni, in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale), verificatosi nei due anni precedenti.
2. Il primo provvedimento di aggiornamento, emanato entro il 1° dicembre 2007, sarà pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni e produrrà suoi effetti giuridici dal 1° gennaio dell'anno successivo.

#### **Articolo 6**

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione